



**OGGETTO: CONVENZIONE PER IMPIANTO SPORTIVO DEL RUGBY - CAMPO RP,
PRESSO COMPLESSO SPORTIVO DI VIA BORROMEO S.S. 2020/21**

Indice generale

| | |
|--|----|
| Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE..... | 2 |
| Articolo 2 - LUOGO DI ESECUZIONE..... | 2 |
| Articolo 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE..... | 3 |
| Articolo 4 - MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE..... | 3 |
| Articolo 5 - ORARI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE..... | 4 |
| Articolo 6 - ONERI A CARICO DEL COMUNE..... | 4 |
| Articolo 7 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL GESTORE..... | 4 |
| Articolo 8 - PERSONALE DEL GESTORE - NORME APPLICABILI..... | 6 |
| Articolo 9 - REFERENTE DELLA GESTIONE..... | 7 |
| Articolo 10 - SICUREZZA..... | 7 |
| Articolo 11 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE..... | 8 |
| Articolo 12 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE..... | 8 |
| Articolo 13 - DESCRIZIONE E INVENTARIAZIONE DEI BENI E CONSEGNA DELL'IMPIANTO..... | 8 |
| Articolo 14 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI..... | 9 |
| Articolo 15 - PENALITA' - CLAUSOLE RISOLUTORIE..... | 9 |
| Articolo 16 - REVOCA DELLA CONVENZIONE..... | 10 |
| Articolo 17 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL GESTORE..... | 10 |
| Articolo 18 - CESSIONE A TERZI..... | 10 |
| Articolo 19 - DOMICILIO DEL GESTORE..... | 10 |
| Articolo 20 - CONTROVERSIE..... | 10 |
| Articolo 21 - UTENZE e RIPARTIZIONE DELLE SPESE..... | 10 |
| Articolo 22 - CANONE..... | 11 |
| Articolo 23 - VALORE DELLA CONVENZIONE..... | 11 |
| Articolo 24 - INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI..... | 11 |
| Articolo 25 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI..... | 11 |

L'anno 2020 il giorno 20 del mese di agosto

TRA

il Comune di Rubano C.F. 80009970288 che per brevità sarà denominato "Comune", rappresentato dal dott. Bruno Casali, in qualità di Capo Area Socio Culturale presso la cui Sede è domiciliato per ragioni d'ufficio, il quale interviene in nome, per conto e in rappresentanza del Comune predetto;

E

L'Associazione Sportiva ROCCIA RUBANO RUGBY JUNIOR ASD con sede a Rubano PD in via C.Borromeo n.35, C.F. n. 04488210289 e P.IVA n. 04488210289 iscritta all'Albo comunale delle libere forme associative al n. 139 ed affiliata alla Federazione Italiana Rugby (certificato sportivo n. 340776), in seguito denominata "Gestore" nella persona del Legale rappresentante Signor Filippo Szczepnyj nato a Taranto il 18/02/1974 C.F.SZCFPP74B18L049N.

PREMESSO CHE:

Il Comune è proprietario dell'impianto sportivo campo da rugby RP, presso il Complesso sportivo di via Borromeo;

Con deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 16/07/2020 si è dato mandato al Capo Area Socio Culturale di procedere ad un convenzionamento della gestione di impianto sportivo ai sensi della L.R. n.8/2015 ad una società sportiva del territorio iscritta all'Albo comunale delle libere forme associative settore Sport e affiliata alla Federazione Italiana Rugby al fine di unificare le scadenze delle diverse gestioni degli impianti sportivi e permettere così di avviare nuove modalità di affidamento dalla stagione 2021/2022 e si sono stabiliti gli indirizzi di dettaglio;

Con determinazione n. ___ del ___ si è approvata la convenzione qui presente ed è stata affidata la gestione dell'impianto sportivo comunale del rugby (campo RP) presso il Complesso sportivo di via Borromeo a ROCCIA RUBANO RUGBY JUNIOR ASD;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento della gestione per una (1) stagione sportiva dell'impianto sportivo comunale del rugby (campo RP) con inizio dal giorno della firma della presente convenzione e termine il giorno 31/08/2021.

Il Comune è proprietario degli immobili e delle loro pertinenze entro l'area in gestione.

Il Gestore al quale viene trasferito il diritto di gestire l'impianto sportivo comunale assume come proprie le seguenti finalità sociali:

- garantirne il più ampio uso per favorire e promuovere l'attività sportiva del rugby presso i propri associati;
- promuovere l'uso delle strutture da parte delle associazioni sportive che abbiano i requisiti e che ne facciano richiesta;
- garantire la più ampia diffusione dell'Associazionismo sportivo territoriale, anche consentendone l'utilizzo gratuito da parte degli istituti scolastici del Comune;

L'utilizzo dell'impianto sportivo dovrà essere opportunamente incentivato, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari e ricreative e per il tempo libero. La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per scopi estranei a quelli per cui la convenzione di gestione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

Il Gestore, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale verso e fra gli utenti, impegnando tutti gli operatori a costruire un ambiente che permetta di vivere l'attività sportiva come momento ricreativo e formativo. L'utenza dovrà essere sensibilizzata all'utilizzo rispettoso degli ambienti e all'uso parsimonioso delle risorse idriche ed energetiche.

La presente Convenzione comprende il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, ai sensi dei contenuti di cui all'art. 27 punto 5 della Legge Regionale 11 maggio 2015, n.8, recante "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva".

Articolo 2 - LUOGO DI ESECUZIONE

Il Comune affida la gestione dell'impianto sportivo comunale del rugby (campo RP), come individuato con campitura rossa nella planimetria allegata al presente atto come parte integrante dello stesso e come di seguito specificato:

- campo da rugby partite RP;
- spogliatoi a servizio del campo da rugby;
- area recintata e piastrellata con manufatto lavascarpe.

L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al Gestore; per la consegna sarà redatto congiuntamente dalle parti apposito verbale di consistenza.

Il fabbricato Club House e le tribune non sono comprese nella presente concessione e non possono essere utilizzate per alcun motivo.

Articolo 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata del servizio è fissata in una (1) stagione sportiva, con decorrenza dalla firma della presente convenzione e termine il giorno 31/08/2021.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine della convenzione per un massimo di 6 mesi per esigenze legate all'espletamento di un nuovo affidamento, con comunicazione al Gestore mediante PEC almeno 15 giorni prima della naturale scadenza. E' prevista altresì la possibilità di rinnovo per un'altra stagione sportiva.

Durante i suddetti periodi il Gestore è tenuto a proseguire nella gestione degli impianti sportivi alle condizioni di cui alla presente convenzione. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non intenda avvalersi di tale facoltà, il Gestore rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

Allo scadere del termine, il gestore rilascerà l'immobile in condizioni di decoro, funzionalità e conformità alle normative di sicurezza, accertate con apposita perizia da tecnici incaricati dalle parti. E' esclusa la proroga tacita / rinnovo tacito.

Articolo 4 - MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

L'accesso agli impianti sportivi da parte di altre associazioni sportive sarà autorizzato dal Gestore sulla base di criteri trasparenti che garantiscano parità di trattamento e non discriminazione. Il Gestore è tenuto a consentire, in base ad accordi specifici, l'organizzazione di manifestazioni sia a carattere sportivo che ricreativo promosse dall'Amministrazione Comunale.

Utilizzo dell'impianto sportivo:

Il Gestore si obbliga a rispettare e far rispettare, da parte degli utilizzatori dell'impianto sportivo le seguenti disposizioni e modalità:

1. tutti coloro che utilizzano l'impianto devono tenere un comportamento civile tale da non arrecare danno all'impianto stesso e/o ad altre persone;
2. le Società Sportive, Associazioni, Gruppi sportivi utilizzatori degli impianti, tramite i propri legali rappresentanti, sono responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad essi personalmente, quanto se prodotto dalle persone delle quali debbono rispondere, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose;
3. le Società Sportive, Associazioni, Gruppi sportivi utilizzatori degli impianti, tramite i propri legali rappresentanti, sono responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad essi personalmente, quanto se prodotto dalle persone delle quali debbono rispondere, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose;
4. utilizzare l'impianto in modo corretto, osservando tutte le norme sulla sicurezza e di gestione, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto comprese anche le disposizioni concernenti la salute pubblica e il contrasto e contenimento della diffusione dell'epidemia di Covid-19;
5. richiedere a propria cura e spese le eventuali autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie attività;
6. attenersi alle vigenti prescrizioni in materia di Pubblica sicurezza e Salute Pubblica in relazione alla conduzione degli impianti sportivi ed a quelle che potrebbero essere imposte dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalle altre autorità competenti;
7. osservare tutte le prescrizioni e le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per quanto applicabili, ivi comprese le misure da porre in atto per il contrasto o la limitazione della diffusione dell'epidemia di Covid-19 ;
8. rispettare e far rispettare le normative in materia di divieto di fumo nei locali pubblici;
9. segnalare tempestivamente al Gestore le necessità di lavori di riparazione / interventi di sistemazione e manutenzione;
10. quando gli spogliatoi non sono usati le luci dovranno essere spente e i rubinetti dell'acqua chiusi;
11. l'uso delle docce dovrà essere rispettoso dei normali tempi di utilizzo e dovranno essere evitati sprechi di acqua potabile;
12. I rifiuti dovranno essere gettati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata;

13. Il parcheggio, a servizio anche di altri utilizzatori, deve avvenire negli spazi segnalati lasciando libere le corsie di accesso e manovra. I parcheggi non sono custoditi e nessuna responsabilità sarà a carico del Gestore o del Comune in caso di eventuali furti;
14. Nessun mezzo può essere lasciato incustodito e/o abbandonato in detta area. Le eventuali presenze di mezzi dovranno essere comunicate alla Polizia Municipale.

Articolo 5 - ORARI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE

Il Gestore si impegna a garantire il servizio di apertura, custodia e chiusura sulla base dell'orario nel Piano di utilizzo e che in ogni caso consenta la maggiore fruizione degli impianti da parte delle varie categorie di utenti, tenendo conto delle esigenze che vengono manifestate.

Negli orari di apertura dell'impianto dovrà essere garantito un servizio di controllo delle persone che accedono all'impianto.

Articolo 6 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune le spese inerenti la manutenzione straordinaria, fatta eccezione per gli interventi conseguenti a danni prodotti dalla mancata esecuzione della manutenzione ordinaria e derivanti da incuria e/o imperizia e/o un non corretto uso di attrezzature, arredi ed impianti.

Nel caso si rendessero necessari lavori di manutenzione di cui sopra, il Gestore è tenuto ad effettuare immediata segnalazione al Comune. Il Comune provvederà direttamente, con una tempistica rapportata a necessità ed urgenza del caso, compatibilmente con le risorse disponibili, nel rispetto delle procedure amministrative.

Restano sempre in carico al Comune l'esecuzione di lavori od opere per l'ammodernamento, il completamento e l'esecuzione di nuovi impianti che l'Amministrazione intenda adottare, senza che il Gestore possa opporsi. La calendarizzazione di tali interventi verrà preventivamente comunicata dall'Amministrazione comunale.

Non potranno essere apportate modifiche all'impianto, se non a seguito di autorizzazione formale da parte del Comune. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al Gestore il ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi nella situazione originaria a proprie spese. Il Comune si riserva la facoltà di adottare provvedimenti che potranno portare, in ragione della gravità del fatto, sino alla revoca dell'affidamento.

La manutenzione ordinaria e straordinaria del campo RP in erba naturale è a carico del Comune di Rubano (eccetto le attività previste dal piano di conduzione tecnica, quali riassetto manto erboso dopo l'uso e verifica funzionalità degli irrigatori).

Articolo 7 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL GESTORE IMPIANTO SPORTIVO

Gli obblighi a carico del Gestore per la conduzione dell'impianto sportivo sono riassunti nei punti seguenti:

1. L'impianto dovrà essere messo a disposizione del Comune gratuitamente per 10 manifestazioni all'anno (10 giornate). Per le manifestazioni effettuate dal Comune il Gestore sarà esonerato dalla responsabilità per danni semprechè l'evento dannoso non sia ad esso imputabile.
2. alle Associazioni del territorio iscritte all'Albo comunale delle libere forme associative "settore Sport" affiliate alla Federazione Italiana Rugby dovrà essere assicurata, qualora richiesta, una percentuale di almeno il 10% delle ore disponibili;
3. Presenza di personale addetto al pronto intervento durante gli eventi sportivi.
4. Provvedere all'integrazione degli arredi e delle attrezzature eventualmente mancanti.
5. Mantenere il possesso dei requisiti soggettivi del legale rappresentante del Gestore, per tutta la durata della convenzione.
6. Disponibilità di una propria casella di posta elettronica certificata (pec) da comunicare al Comune.
7. Obbligo di tenuta di bilancio e rendiconto annuali e pluriennali (nelle forme indicate dalle norme contabili prescelte).
8. Invio al Comune, quando richiesto, degli atti fondamentali contabili, quali:
 - Bilancio consuntivo di gestione approvato;
 - Rendiconto dettagliato delle entrate;
 - Bilancio attività commerciali autorizzate;
 - Introiti pubblicitari.
9. Domiciliazione bancaria con conto corrente bancario intestato al gestore e/o al legale rappresentante anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

10. Obbligo del rispetto di quanto previsto nel "Piano di conduzione tecnica" e nel "Piano di utilizzo".
11. Osservanza delle normative in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni) comprese quelle atte a contrastare e contenere la diffusione dell'epidemia di Covid-19 e prevenzione incendi relativamente a: formazione, istruzione e presenza della squadra di intervento antincendio, l'organizzazione delle prove di evacuazione, istruzioni e formazione del personale di custodia in merito alla sicurezza degli impianti (vedi art. 10).
12. Osservanza delle normative in materia di utilizzo e manutenzione dei defibrillatori in dotazione, anche relativamente a: formazione, istruzione e presenza di personale adeguatamente preparato.
13. Osservanza delle norme in materia di società e forme di associazionismo sportivo e di collaborazioni e incarichi professionali e/o di lavoro dipendente, anche per la prestazione di servizi affidati a terzi.
14. Applicazione delle tariffe indicate dall'Ente alle altre associazioni o società sportive. Le tariffe da applicare alle Associazioni o Società sportive iscritte all'Albo comunale delle libere forme associative "settore Sport" affiliate alla Federazione Italiana Rugby sono quelle stabilite ed aggiornate dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento annuale. Tutti i proventi e tutti gli incassi derivanti dalla gestione degli impianti sportivi competono al Gestore.
15. Obbligo di copertura assicurativa per Responsabilità Civile (RCT/RCO) derivante da danni a terzi (cose e/o persone) per un massimale minimo di € 2.500.000,00 a favore di operatori, utenti e pubblico dell'impianto sportivo (vedi art. 11);
16. Pagamento di tutte le utenze (energia, gas, acqua, smaltimento rifiuti, telefono, ecc...) come previsto dall'art. 22.
17. Mantenere in efficienza gli impianti, provvedendo a segnalare con tempestività al Comune ogni disfunzione o guasto riscontrato nel funzionamento degli stessi, se esclusi dalla sua competenza manutentiva.
18. Responsabilità delle eventuali trasgressioni commesse in proprio e/o dai suoi dipendenti/volontari, come pure della mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie sulla sicurezza, di ordine pubblico, ecc.
19. Osservare e far osservare le disposizioni stabilite dal Comune.
20. Comunicazione immediata al Settore competente di tutte le circostanze, i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività negli impianti.
21. Obbligo a presenziare, se richiesto, ad almeno un incontro annuale tra le altre Associazioni sportive, i gruppi sportivi non organizzati in associazione e il Comune, al fine di definire e risolvere le eventuali problematiche in merito all'utilizzo degli impianti.
22. E' fatto divieto di installare in tutto l'impianto "slot machines" o qualunque apparecchiatura che consenta il gioco d'azzardo.
23. Per ogni stagione sportiva, entro il 15/09, il Gestore ha l'obbligo di trasmettere al Settore Sport una relazione con:
 - un Rendiconto dettagliato delle attività sportive effettuate dalla società con riferimento anche al Piano di Conduzione Tecnica;
 - una Relazione sullo stato di manutenzione dell'impianto con rilievi fotografici.

Il mancato adempimento di quanto richiesto costituisce inadempimento contrattuale e potrà essere invocato quale causa di risoluzione del presente atto.

PUNTO RISTORO:

Il Gestore potrà predisporre un locale o un'apposita struttura a servizio di bar e ristoro, da realizzarsi all'interno dell'impianto. Tutto l'onere sarà esclusivamente in capo al Gestore.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere intestate al legale rappresentante del gestore, il quale sarà tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste. Dette autorizzazioni saranno operanti limitatamente al periodo di gestione e non saranno trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione.

Resteranno a carico del Gestore tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.

E' data facoltà al Gestore di affidare a terzi la gestione del punto ristoro. Nei rapporti tra Gestore e il sub-Gestore il Comune sarà completamente estraneo e non assume alcuna responsabilità conseguente ai rapporti tra i due soggetti. In alcun modo, l'esercizio del punto di ristoro potrà costituire vincolo, o motivo di richiesta di indennizzo o risarcimento nei confronti del Comune una volta concluso, qualora per qualsiasi ragione sia anticipatamente risolto il rapporto. Il sub-Gestore ed il Gestore rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

Nelle manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune, quest'ultimo potrà chiedere al Gestore l'apertura del punto ristoro, con oneri e ricavi a carico e a favore del Gestore.

La conduzione del punto ristoro dovrà avvenire in modo conforme alle disposizioni vigenti sia nazionali che

regionali atte a contrastare o contenere la diffusione epidemica di Covid-19 pertinenti le attività di ristorazione.

Il fabbricato Club House e le tribune non sono comprese nella presente concessione e non possono essere utilizzate per alcun motivo.

AFFISSIONI PUBBLICITARIE

Il Gestore può gestire la pubblicità all'interno degli impianti assumendosi tutti gli oneri derivanti ed osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti. E' a carico del gestore l'onere dell'imposta sulla pubblicità, nei casi dovuti. La pubblicità esposta deve essere riferita all'attività propria del Gestore o dei suoi sponsor, comprese le manifestazioni temporanee che si svolgono all'interno dell'impianto.

In entrambi i casi il contenuto dei messaggi pubblicitari non deve essere contrario alla morale e all'ordine pubblico.

PIANO DI CONDUZIONE TECNICA

Il Piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, miglioria, di approvvigionamento, custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo. Il Gestore è tenuto a rispettare quanto previsto nel «Piano di conduzione tecnica» allegato alla presente convenzione.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso previste saranno applicate dall'Amministrazione Comunale le penalità di cui all'art. 15.

PIANO DI UTILIZZO

Il Piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto. Il Gestore è tenuto a rispettare quanto previsto nel Piano di utilizzo, allegato alla presente convenzione.

Il Gestore può modificare il Piano di utilizzo previa comunicazione al Settore Sport.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Il Gestore dovrà provvedere:

- alla pulizia di tutti gli spazi gestiti;
- a mantenere l'attrezzatura sportiva in efficienza ed idonea all'uso;
- al rigoroso rispetto del Piano di Conduzione Tecnica allegato alla presente convenzione.

Il Gestore si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, garantendo i livelli di confort, sicurezza ed igiene necessari, così da poterlo riconsegnare al concedente al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.

Sono a carico del Gestore le eventuali modifiche o innovazioni dallo stesso richieste per attività sportive o non sportive, che dovessero richiedere nuove autorizzazioni per impiantistica, agibilità ed omologazione dell'impianto. Tali interventi dovranno essere espressamente autorizzati dal Settore competente, effettuati in ottemperanza a tutte le norme di legge e senza alcun costo a carico del Comune.

Articolo 8 - PERSONALE DEL GESTORE - NORME APPLICABILI

Il personale impiegato dal Gestore dovrà essere idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti.

Per il personale eventualmente impiegato a titolo di volontariato, il Gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale stesso durante le attività di cui sopra o che il personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. Ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto e subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Il suddetto cartellino dovrà essere fornito dal Gestore.

NORME IN MATERIA DI LAVORO

L'eventuale personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con il Gestore e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico del Gestore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso. Il Gestore è tenuto all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Inoltre, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuto ad applicare il vigente CCNL del comparto di appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto.

NORME IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Gestore deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni comprese quelle vigenti per il contrasto e contenimento delle diffusione epidemica di Covid-19. Il Gestore si fa carico

di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza e salute pubblica.

Il Gestore deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da esso eventualmente gestiti, tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro, della salute pubblica e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Articolo 9 - REFERENTE DELLA GESTIONE

Il Gestore individuerà il referente responsabile degli impianti e ne comunicherà in forma scritta il nominativo al Comune prima dell'avvio del servizio. Il referente responsabile degli impianti è responsabile dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità degli impianti. Il referente responsabile degli impianti sarà responsabile della gestione e dei rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Il Gestore dovrà garantire l'immediata sostituzione del proprio referente in caso di assenza o impedimento.

Il Referente deve essere reperibile tramite telefono mobile (del quale comunicherà il numero agli uffici comunali), dalle 8.00 alle 18.00 e comunque fino all'orario di chiusura delle attività nei giorni dal lunedì al venerdì, e durante gli orari di utilizzo negli altri giorni. Nel caso non possa rispondere alla chiamata è tenuto a contattare gli uffici comunali tempestivamente e comunque non oltre 24 ore (salvo il termine ricada di sabato pomeriggio e domenica).

Il Legale rappresentante sottoscrittore della presente convenzione dichiara che dal giorno della firma della presente convenzione il Referente responsabile degli impianti sarà:

Sig. Enrico Gottardo Tel. Cell. 3282159980 mail: presidenza@rocciarugby.it

Eventuali modifiche dovranno essere comunicate tempestivamente per iscritto.

Articolo 10 - SICUREZZA

Il Gestore si impegna ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e delle disposizioni atte a contrastare e contenere la diffusione dell'epidemia di Covid-19.

Il Gestore è tenuto al rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi, nonché agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011.

Il Gestore in base al DM 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi", deve garantire la gestione della sicurezza. In particolare deve nominare un Responsabile della sicurezza che dovrà essere presente durante l'attività insieme ad un numero adeguato di addetti all'emergenza e primo soccorso. Il Gestore dovrà predisporre un piano di sicurezza (piano di emergenza) contenente questi elementi di base:

- Le procedure per la corretta gestione della sicurezza antincendio;
- Istruzioni e formazione in materia di sicurezza del personale addetto alla struttura;
- Informazione agli spettatori e agli atleti sulle procedure da seguire in caso di emergenza;
- Le procedure atte a garantire la fruibilità delle vie di fuga;
- Le procedure necessarie a garantire il rispetto delle norme CONI per l'impiantistica sportiva;
- Le procedure atte a garantire la corretta manutenzione dei presidi antincendio;
- Le procedure atte a garantire la periodica manutenzione e l'efficienza delle strutture fisse o mobili della zona sportiva e della zona spettatori;
- Le procedure atte a garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti tecnologici;
- Le istruzioni necessarie a fornire assistenza e collaborazione ai VVF ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
- La predisposizione dell'idonea segnaletica di sicurezza;
- La predisposizione di un registro dei controlli.

Documento di valutazione del rischio da attività interferenti (DUVRI)

Non essendo prevista la presenza di persone di terze imprese operanti su incarico del Comune o di personale proprio del Comune all'interno degli impianti, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs.vo 81/2008 SMI. Conseguentemente i costi relativi alla eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze sono pari a zero. Qualora nell'ambito delle attività di manutenzione straordinaria o ordinaria si dovessero rendere necessari interventi da parte di terze entità il Committente degli interventi provvederà al riguardo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Si specifica che eventuali interventi di manutenzione straordinaria a carico del Comune saranno effettuati in orario diverso da quello di utilizzo da parte del Gestore per l'erogazione del servizio.

Articolo 11 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Gestore è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio sollevando l'Amministrazione comunale da ogni qualsivoglia responsabilità.

E' infatti a carico del Gestore l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette a servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sullo stesso Gestore e restando del tutto esonerata l'Amministrazione Comunale.

Il Gestore dovrà stipulare una polizza di RCT / RCO (Responsabilità Civile Verso Terzi / Operai) relativa alle attività svolte nell'immobile, per un massimale minimo unico di:

- RCT 2.500.000,00 per ogni sinistro, con i seguenti limiti: Euro 2.500.000,00 per ogni persona; Euro 2.500.000,00 per danni a cose;
- RCO 2.500.000,00 per ogni sinistro; Euro 2.500.000,00 per ogni persona.

Inoltre la polizza Rct/Rco deve contenere la clausola che il Committente, nonché Comune di Rubano, si intende terzo.

Dovrà essere estesa anche alle attività connesse ai servizi aggiuntivi eventualmente avviati. Dovrà avere una durata pari alla durata stessa della convenzione (è ammesso il rinnovo annuale), in tale ipotesi l'appaltatore dovrà consegnare ad ogni rinnovo apposita quietanza di copertura assicurativa, previo sospensione del contratto di appalto.

La polizza dovrà essere posta in visione in originale o copia conforme alla Amministrazione Comunale prima dell'esecuzione della gestione, debitamente perfezionata, datata e sottoscritta. Le quietanze di rinnovo dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, all'Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dalla scadenza della copertura in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte.

Il Gestore ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale nel caso in cui le polizze vengano disdette dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall'IVASS 12 all'esercizio dell'attività assicurativa. Il Gestore risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze. Il Gestore ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

Articolo 12 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

E' piena facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo, anche con il supporto di personale esperto, al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dal Gestore alle prescrizioni normative e contrattuali. Il Gestore dovrà garantire l'accesso agli incaricati del controllo in qualsiasi momento e in ogni zona dell'impianto sportivo per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui sopra, i controlli saranno organizzati in modo tale da non recare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

Eventuali inadempienze e/o omissioni alle prescrizioni contrattuali rilevate saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio. Il Gestore deve tenere conto delle indicazioni impartite dall'ufficio comunale competente.

Articolo 13 - DESCRIZIONE E INVENTARIAZIONE DEI BENI E CONSEGNA DELL'IMPIANTO

All'inizio della gestione gli impianti e le attrezzature saranno consegnati al Gestore nello stato di fatto e diritto in cui esse si trovano previa redazione in contraddittorio dello stato di consistenza. Gli stessi dovranno essere riconsegnati alla scadenza, nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

All'inizio della gestione il Gestore ed il Comune provvederanno alla ricognizione in sopralluogo degli immobili, infissi, attrezzature, apparecchiature ed arredi e verifica del loro stato d'uso e manutenzione.

Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale debitamente sottoscritto dalle parti, da conservare a cura rispettivamente del Comune e del Gestore.

All'atto della riconsegna il Comune potrà far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze tanto nella manutenzione ordinaria quanto nella consistenza e nello stato di conservazione degli impianti e delle cose mobili, a cui il Gestore dovrà rimediare senza indugio nel termine che gli verrà all'uopo indicato. In caso di inadempienza il Comune provvederà d'ufficio all'esecuzione dei necessari interventi in danno del Gestore, rivalendosi sullo stesso. I verbali di constatazione faranno fede per la richiesta di risarcimento da parte del

Comune per i danni riscontrati.

Entro il termine perentorio stabilito dall'Amministrazione comunale, il Gestore dovrà provvedere allo sgombero delle cose di sua proprietà, fermo restando che saranno a suo carico le spese di trasporto, di deposito e custodia.

Articolo 14 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

IT15Z0306909606100000163182 presso la banca Intesa San Paolo

I soggetti delegati a operare su tale conto sono:

- **sig. Enrico Gottardo nato a Dolo VE il 20/12/1973 codice fiscale GTNRC73T20D325D;**
- **sig. Filippo Szczepnyj nato a Taranto TA il 18/02/1974 codice fiscale SZCFPP74B18L049N;**

Il gestore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

Il gestore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte del gestore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Articolo 15 - PENALITA' - CLAUSOLE RISOLUTORIE

Il Gestore, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni della presente convenzione.

Il Gestore riconosce all'Amministrazione Comunale il diritto di applicare la seguente penalità per mancato rispetto della Convenzione o del Piano di Conduzione Tecnica allegato alla presente convenzione: Euro 100,00.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione Comunale nei confronti del Gestore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali il gestore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempimento.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate.
- cause imputabili all'Amministrazione Comunale.

L'unica formalità richiesta per l'applicazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite PEC) e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi per eseguire le prestazioni o fornire le giustificazioni/controdeduzioni. Scaduto il termine assegnato si procederà ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 C.C., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al gestore con PEC, nelle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui l'Amministrazione Comunale accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010;
- mancato rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.
- perdita del requisito di iscrizione al Coni.
- inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nella presente convenzione;
- inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
- scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal Gestore per qualsiasi causa o motivo;
- per condanne passate in giudicato per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell'immobile, ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici;
- arbitraria sospensione dell'attività o ingiustificata chiusura dell'impianto per più di 10 giorni anche

- non consecutivi nel corso di un anno;
- per fatti o eventi contrari all'ordine pubblico;
- destinazione dell'immobile o di parte di esso ad uso diverso da quello oggetto della convenzione;
- qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati;
- violazione al divieto di cessione del contratto;
- altri gravi inadempimenti da parte del Gestore;
- ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

Sono escluse cause di forza maggiore dimostrate e cause imputabili all'Amministrazione comunale.

Articolo 16 - REVOCA DELLA CONVENZIONE

Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la convenzione e quindi recedere, con preavviso di almeno 2 mesi da comunicare al Gestore con pec, per motivi di pubblico interesse. Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d'urgenza che non consentono indugi.

L'atto di revoca é preceduto da formale contestazione al Gestore.

La revoca della convenzione é disposta con specifico atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

La revoca comporta l'immediato obbligo per il Gestore di restituire l'impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal Gestore al Comune. Nessuna pretesa può essere avanzata dal Gestore a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell'Impianto. Il Gestore è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

Articolo 17 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL GESTORE

Il Gestore, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggregatario, non sono opponibili all'Ente.

Articolo 18 - CESSIONE A TERZI

E' vietato all'aggiudicatario cedere a terzi la gestione gli impianti sportivi. E' consentita la cessione a terzi limitatamente alla gestione dell'eventuale punto di ristoro di cui all'articolo 7 "Punto ristoro".

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. L'intenzione di subappaltare deve essere comunicata all'Amministrazione comunale.

Articolo 19 - DOMICILIO DEL GESTORE

Il Gestore a tutti gli effetti di legge e del contratto deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Rubano via Borromeo 35. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso il municipio del Comune di Rubano.

Articolo 20 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Padova.

Articolo 21 - UTENZE e RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Il Gestore si impegna a sostenere le spese relative a tutte le utenze nella misura del 100%.

Il Gestore dovrà provvedere a propria cura e spese, con effetto immediato ed entro 20 giorni dalla firma della convenzione, al cambio di intestazione di tutte le utenze ove tecnicamente possibile (energia elettrica, acqua, gas naturale, depurazione, smaltimento rifiuti, telefono, ecc...).

Nelle more della volturazione dei contratti, il Gestore si obbliga a conguagliare le spese relative al periodo di gestione per le bollette eventualmente emesse a carico del precedente Gestore. Alla scadenza della convenzione il Gestore uscente sarà obbligato a non chiudere le utenze in attesa della volturazione al Gestore entrante. Spetterà al Gestore uscente l'eventuale conguaglio delle spese per il periodo di propria gestione. Alla data della scadenza della gestione verranno effettuate le letture dei vari contatori in contraddittorio tra il Gestore uscente e il Gestore entrante alla presenza di un rappresentante dell'Ufficio Sport.

Viene erogato un contributo di euro 1.500,00 per stagione sportiva, omnicomprensivo, a parziale copertura delle spese. L'importo del contributo annuale sarà erogato in un'unica rata, per singola stagione sportiva, nel mese di Ottobre.

Articolo 22 - CANONE

Le parti convengono di fissare in 1.000,00 (iva compresa) il canone non frazionabile che il Gestore dovrà corrispondere, entro il 30 ottobre di ogni anno, al Comune per l'uso e la gestione dell'impianto.

Articolo 23 - VALORE DELLA CONVENZIONE

Non è previsto un corrispettivo di gestione e non ci sono oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi da interferenza. Il valore della convenzione per una stagione sportiva è pari ad Euro 1.500,00= che equivale all'importo che viene erogato quale contributo per le spese e utenze. Il valore complessivo è di euro 3.750,00= comprensivo di una stagione sportiva, eventuale rinnovo per un'altra stagione sportiva ed eventuale proroga per 6 mesi.

Articolo 24 - INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento è il Comune di Rubano, via Rossi 11 – 35030 Rubano PD. Il Responsabile della protezione dei dati, nominato con Decreto n. 75 del 10/10/2019 (ai sensi del Regolamento UE 2016/679), è lo Studio Cavaggioni Scarl - Contatti: dpo@rubano.it

Finalità e base giuridica del trattamento: il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi, connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'articolo 6, comma b del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari: I dati trattati dal Comune potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati: Il Comune conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art 43 del D.lgs. 7 marzo 2005;

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione: La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

Diritti dell'interessato: In qualità di interessato Le sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 e artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante. Qualora volesse esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, la invitiamo a prendere contatto con il Titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Articolo 25 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il rapporto tra il Comune Settore Sport ed il Gestore si configura come atto amministrativo, finalizzato allo svolgimento di un servizio pubblico. Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto dalla presente Convenzione, dal D.Lgs. 50/2016 limitatamente all'art.4 e agli altri articoli espressamente richiamati nella presente convenzione, dal Codice Civile, e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, in particolare L.R. del Veneto n. 8/2015.

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

La presente convenzione sarà soggetta ad eventuale registrazione in caso d'uso e le relative spese sono a carico del Gestore.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione.

| | |
|-----------|---------------|
| Per l'ASD | Per il Comune |
|-----------|---------------|

Elenco allegati:

1. Planimetria - 2. Piano di Utilizzo - 3. Piano di Conduzione Tecnica e funzionamento tecnologico